

PENSIONE INPDAP DI VECCHIAIA SI PUO' PERCEPIRE ANCHE CON 14 AA 11 MM 16 GG DI CONTRIBUTI

Con la presente "scheda" si intende rispondere a quanti, anche residenti in altre province italiane, hanno richiesto chiarimenti in merito alla tabella sinottica pubblicata nello

SPECIALE CESSAZIONI PENSIONI INPDAP E PROROGHE DAL 01/09/2011

redatto in data:

mercoledì 29 dicembre 2010

15.11.10

Si tratta in particolare della tabella sinottica delle:

CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA'

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2011 PERSONALE SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO

TIPO DI CESSAZIONE		RIFERIMENTI	REQUISITO	
TIPO DI PENSIONE INPDAP	PENSIONAMENTO	NORMATIVI	ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIMITI DI ETA' PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	D'ufficio (1) Cod.cess.CS01	art.509 comma 1 D.I.vo 297/94, D.P.R. 28/4/1998,n.351, DPR 11/1/2001,n.101	65 anni compiuti entro il 31.8.2011 nati/e dal 01/09/45 al 31/08/46	AL 31/8/2011 Minimo 20 anni (AA19 MM11 GG16) di servizio utile Oppure AL 31/08/2011 minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo ,se al 31.12.92 si vantano anche 1 giorno in conto TESORO art.2 –comma 3°-lettera c) del D.Lgs. 30/12/1992,n .503
	A domanda(2) Cod.cess.CS01	art.59- 9°comma- legge 27/12/1997,n.449	65 anni dal1/9/2011 al 31/12/2011 nati/e dal 01/09/46 al 31/12/46	
LIMITI ETA' DONNE PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	A domanda(2) Cod.cess.CS11	ai sensi dell'art.1 D.P.R. 28/4/1998,n.351 e art. 2, comma 21'della Legge 8/8/95 n.335 come modificato dall'art.22-ter del Decreto Legge 01/07/2009,n.78 convertito in legge, con modificazioni,dalla legge 03/08/2009,n.102.	61 anni compiuti entro il 31.12.2011 nate nell'anno 1950 e anni precedenti	AL 31/12/2011 Minimo 20 anni (AA19 MM11 GG16) di servizio utile Oppure AL 31/12/2011 minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo ,se al 31.12.92 si vantano anche 1 giorno in conto TESORO art.2 –comma 3°-lettera c) del D.Lgs. 30/12/1992,n .503

NOTE:

Serv.effettivo = servizio prestato + periodi e servizi computati, riscattati e ricongiunti

Serv. utile = anni contributivi + maggiorazioni

RIFERIMENTI:

(1) Nel calcolo del diritto a pensione si considera il servizio fino al 31/08/2011 (INFORMATIVA INPDAP N.40 del 23/04/2002)

(2) Nel calcolo del diritto a pensione si considera il servizio fino al 31/12/2011 (INFORMATIVA INPDAP N.40 del 23/04/2002)

L'indicazione **"al 31.12.92 si vanti anche 1 giorno in conto TESORO "**
era stata riportata seguendo le istruzioni contenute nella NOTA PROT.N.
13463 DEL 20/11/2006 dell'USP di NAPOLI (reperibile nei collegamenti
alla fine di questa scheda) e che si trascrive di seguito in estratto:



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

Prot. n.13463
Uffici ruolo e pensione
Docenti ed A.T.A.

Napoli, 20 novembre 2006

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente di ogni ordine e grado nonché personale A.T.A. – Cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo a decorrere dall'1.9.2007. Proroga del collocamento a riposo. Istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione+part-time).

b)- Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del **minimo** della pensione:

L'art. 509-comma 3-del D.Lvo.16.4.1994 n.297, prevede che “il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.


In relazione a quanto sopra, il personale scolastico può ottenere tale tipologia di proroga, anche se non in servizio all'1.10.1974, a condizione però che entro il 70° anno di età raggiunga detto minimo; in caso negativo, la proroga non potrà essere concessa.

In concreto si concederanno tanti anni fino a raggiungere l'anzianità minima richiesta per il trattamento di pensione e, comunque, fino ad un massimo di cinque.

A tal fine, si precisa che attualmente l'anzianità contributiva richiesta per conseguire il diritto a pensione per limite di età è di anni 20 (anni 19 mesi 11 giorni 16); tuttavia, a norma dell'art. 2 -comma 3 - lett. c del D.Lvo. 30.12.1992 n.503, **soltanto per il personale che al 31.12.1992 vanti un qualsiasi servizio in conto entrata Tesoro**, il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con una anzianità minima di anni 15 (anni 14 mesi 11 giorni 16); tale eccezione vale soltanto per il personale di ruolo o equiparato (docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all'art.53 della legge n.312/1980); per il personale non di ruolo, ovvero per gli insegnanti di religione **non** in possesso dei requisiti di cui sopra, l'anzianità richiesta per la pensione di vecchiaia è sempre di anni 20.

Da quanto sopra riportato, al fine di evitare possibili danni agli interessati, è opportuno che gli stessi, nel dubbio, richiedano nei termini prescritti che l'istanza, in caso di non accoglimento per mancanza di uno qualsiasi dei requisiti prescritti, venga ritenuta valida ai fini della proroga fino a due anni di cui al punto c).

Attualmente nel sito web dell'INPDAP viene riportato in merito alla pensione di vecchiaia:



Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

inpdap

Home > Previdenza obbligatoria > Pensioni: le tipologie > Pensione di vecchiaia > Requisiti di accesso

▸ L'Istituto

▸ Trasparenza, valutazione e merito

▸ Inpdap comunica

▸ **Previdenza obbligatoria**

▸ Previdenza complementare

▸ Contributi

▸ Posizione Assicurativa

▸ **Credito**

Pensioni: le tipologie

Pensione di vecchiaia

Requisiti di accesso
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011:

- 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.

Per chi era titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).

In altre parole:

- 1)NON ERA NECESSARIO ESSERE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1992 ;**
- 2)E' NECESSARIO VANTARE PRIMA DEL 01/01/1993 1 GIORNO DI VERSAMENTI IN CONTO TESORO (ORA INPDAP) OPPURE 1 GIORNO DERIVANTE DA OPERAZIONE DI COMPUTO O RICONGIUNZIONE O DI RISCATTO IN QUANTO PER EFFETTO DI TALE OPERAZIONE TALI PERIODI O SERVIZI (ANCHE SE PROVENIENTI DALL'INPS) SI TRASFORMANO IN "VERSAMENTI TESORO (ORA INPDAP)".**

Quanto sopra è in dettaglio precisato in due risposte dell'INPDAP, presenti nell'"archivio file"
(reperibili nei collegamenti alla fine di questa scheda) e che si trascrivono di seguito in estratto:

ARGOMENTO:

Pensione di vecchiaia

QUESITO – 9391

Diritto a pensione di vecchiaia

RISPOSTA:

La pensione di vecchiaia è il trattamento spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio, per il raggiungimento dei tassativi limiti d'età previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla normativa del proprio ordinamento in presenza di una data anzianità contributiva.

Premesso quanto sopra, la problematica posta da codesta amministrazione comunale, riguarda la possibilità per una dipendente, che ha compiuto 63 anni di età il 26/02/03 con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni (comprensiva di un periodo ricongiunto ai sensi dell'art.2 legge n.29/79 pari ad 5, mesi 11 e giorni 23), di fruire della deroga all'innalzamento dei requisiti contributivi per il pensionamento di vecchiaia richiesto dalla Tab.B del Dlgs. n.503/92 in osservanza a quanto disposto dall'art.2 comma 3 lett. c. dello stesso decreto legislativo:

“ nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31/12/1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, quest' ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.”

In quest'ottica, va messo in evidenza, che la norma in esame, fa riferimento all'anzianità contributiva maturata al 31/12/92 e non anche al personale in servizio a tale data, sottolineando contestualmente che, per quanto concerne gli iscritti a questo Istituto, “nell'anzianità contributiva” rientrano tutti i servizi effettivamente prestati con l'obbligo di iscrizione all'INPDAP, i periodi utili a pensione compresi quelli riscattabili, ricongiungibili o, comunque computabili. Di conseguenza, la distinzione che la disposizione in esame pone, tra requisiti assicurativi e contributivi, stante la loro sostanziale coincidenza, secondo la normativa delle ex casse pensioni dell'INPDAP, è da ritenere ininfluenza e si dovrà, quindi, aver riguardo soltanto all'anzianità contributiva come prima definita.

Ciò posto, la dipendente di cui trattasi, potrà essere trattenuta in servizio solo fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con la maturazione dei soli limiti minimi di servizio stabiliti dalla normativa previgente al D.Lvo n.503/92 (15 anni), che l'art. 59 comma 1 lett. b) della Legge n° 449/97 considera tali a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni .

ARGOMENTO:

Pensione di vecchiaia

QUESITO – 10655

1) Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età; 2) pensione di vecchiaia e norma di salvaguardia 3° comma, lettera c, art. 2 D.Lgs. 503/1992; 3) possibilità trattenimento in servizio; 4) modalità applicazione normativa part-time.

RISPOSTA: 01/12/2003

Codesto Ente chiede di conoscere l'avviso di quest'ufficio circa la situazione previdenziale di una dipendente in procinto di raggiungere il limite d'età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, nonché in merito alle tematiche in oggetto.

Occorre necessariamente premettere che tutto ciò che attiene all'attività di servizio rientra nella esclusiva responsabilità valutativa e decisionale dell'ente datore di lavoro e che non è compito di questo Istituto autorizzare o meno l'emanazione di atti amministrativi che esulano dalla propria sfera di intervento o fornire pareri interpretativi riguardo a materia inerente il rapporto di lavoro. Detto ciò, al fine di poter dirimere la problematica sollevata dal quesito, bisognerebbe, innanzi tutto, stabilire quale è il limite d'età da applicare nella fattispecie.

In base alla normativa regionale (DPGR 19/5/1999 n. 3/L di approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige) bisogna fare riferimento alle norme previste per i dipendenti civili dello stato.

L'interessata riveste la qualifica di "addetta ai servizi ausiliari" nella scuola comunale che corrisponde in quella statale alla "collaboratrice scolastica ATA" che è collocata a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età al 65° anno.

Per questo motivo, si ritiene che anche alla corrispondente figura comunale debba essere applicato il suddetto limite d'età di 65 anni.

Posto ciò, il provvedimento di trattenimento in servizio già adottato, a parere dello scrivente, andrebbe revocato, in quanto l'interessata dovrebbe essere collocata a riposo d'ufficio, ferme restando le attuali norme, al compimento del 65° anno d'età (6/9/2008 P primo del mese successivo 1/10/2008).

A tale data, in base ai dati forniti e salvo ulteriori interruzioni dal servizio, l'interessata maturerebbe, con oltre 15 anni di contribuzione INPDAP, il diritto alla pensione di vecchiaia, grazie all'applicazione della deroga prevista dal 3° comma, lettera c), dell'art. 2 D.Lgs. 503/1992 che mantiene il requisito contributivo di 15 anni.

Tale norma di salvaguardia, infatti, non è condizionata alla presenza in servizio alla data di 31/12/1992, ma solamente al possesso a tale data di un'anzianità contributiva.

Si rammenta che, nella fattispecie, esiste la facoltà di chiedere, con le previste modalità, il mantenimento in servizio per altri due anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 503/1992 (Circolare 23/7/1993 n. 16/L.P. pubblicata su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/8/1993).

Al fine di ottenere un unico trattamento di quiescenza, incrementando la propria anzianità contributiva, l'interessata potrà decidere di ricongiungere, ai sensi dell'art. 2 Legge 29/1979, presso l'INPDAP la contribuzione accreditata presso l'INPS.

Tale operazione consentirebbe, tra l'altro, all'iscritta, con oltre sei anni da ricongiungere, di maturare da subito il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, che potrebbe essere già richiesta a partire dal 60° anno di età ai sensi dell'art. 2, comma 21, della Legge 335/1995.

SI AGGIORNA PERTANTO LA TABELLA SINOTTICA NEL MODO SEGUENTE:

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2011 PERSONALE SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO

CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA'

TIPO DI CESSAZIONE	PENSIONAMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
LIMITI DI ETA' PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	D'ufficio (1) Cod.cess.CS01 A domanda (2) Cod.cess.CS01	art.509 comma 1 D.I.vo 297/94, D.P.R. 28/4/1998,n.351, DPR 11/1/2001,n.101 art.59- 9° comma- legge 27/12/1997,n.449	65 anni compiuti entro il 31.8.2011 nati/e dal 01/09/45 al 31/08/46 65 anni dal 1/9/2011 al 31/12/2011 nati/e dal 01/09/46 al 31/12/46	AL 31/8/2011 Minimo 20 anni (AA19 MM11 GG16) di servizio utile Oppure AL 31/08/2011 minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo ,se al 31.12.92 si vanti anche 1 giorno di contribuzione in conto TESORO o computata e/o ricongiunta e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP (risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655) art.2 –comma 3°-let t.c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.503



LIMITI ETA' DONNE PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	A domanda (2) Cod.cess.CS11	ai sensi dell'art.1 D.P.R. 28/4/1998,n.351 e art. 2, comma 21° della Legge 8/8/95 n.335 come modificato dall'art.22-ter del Decreto Legge 01/07/2009,n.78 convertito in legge, con modificazioni,dalla legge 03/08/2009,n.102.	61 anni compiuti entro il 31.12.2011 nate nell'anno 1950 e anni precedenti	AL 31/12/2011 Minimo 20 anni (AA19 MM11 GG16) di servizio utile Oppure AL 31/12/2011 minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo ,se al 31.12.92 si vanti anche 1 giorno di contribuzione in conto TESORO o computata e/o ricongiunta e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP (risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655) art.2 –comma 3°-lett.c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:

Serv.effettivo = servizio prestato + periodi e servizi computati, riscattati e ricongiunti

Serv. utile = anni contributivi + maggiorazioni

RIFERIMENTI:

(1) Nel calcolo del diritto a pensione si considera il servizio fino al 31/08/2011 (INFORMATIVA INPDAP N.40 del 23/04/2002)

(2) Nel calcolo del diritto a pensione si considera il servizio fino al 31/12/2011 (INFORMATIVA INPDAP N.40 del 23/04/2002)

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://>per aprire il link)

NOTA USP di NAPOLI

<http://www.csa.napoli.it>

Pagina Inpdap pens.vecchiaia

<http://www.inpdap.it>

Risposta Inpdap quesito n.9391

<http://www.inpdap.it>

Risposta Inpdap quesito n.10655

<http://www.inpdap.it>

INFORMATIVA INPDAP N.40 /2002

<http://www.inpdap.it>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

tabelle e scheda redatte il giorno

alle ore

sabato 16 aprile 2011

8.29.22